Nel procedimento 795/79,

avente ad oggetto la domanda di pronunzia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CEE, dal College van Beroep voor het Bedrijslven, con sede a L'Aia, nella causa dinanzi ad esso pendante fra

HANDELMAATSCHAPPIJ PESCH & CO. BV, con sede in Voorthuizen,

e

HOOFDPRODUKTSCHAP VOOR AKKERBOUWPRODUKTEN, (ente pubblico per l'organizzazione delle attività economiche nel settore dei prodotti agricoli), con sede all'Aia,

domanda vertente sull'interpretazione del regolamento (CEE) del Consiglio 12 maggio 1971, n. 974, relativo a talune misure di politica congiunturale da adottare nel settore agricolo in seguito all'ampliamento temporaneo dei margini di oscillazione delle monete di taluni Stati membri (GU 1971, n. L 106, pag. 1), del regolamento (CEE) della Commissione 29 maggio 1975, n. 1380, recante modalità di applicazione degli importi compensativi monetari (GU 1975, n. L 139, pag. 37) e della tariffa doganale comune,

LA CORTE (Prima Sezione),

composta dai signori: A. O'Keeffe, presidente di Sezione; G. Bosco e T. Koopmans, giudici;

avvocato generale: H. Mayras;
cancelliere: A. Van Houtte,

ha pronunziato la seguente

SENTENZA

In fatto

I — Gli antefatti e la fase scritta del procedimento

1. Fra il novembre del 1976 e l'ottobre del 1977 compresi, la ditta Pesch & Co. BV (in prosieguo semplicemente «Pesch»), di Voorthuizen, nei Paesi Bassi, esportava da questo Stato membro ed importava nel Regno Unito un certo numero di partite di amido di granturco lavorato, contenente il 5 % di cloruro di calcio ed il 5 % di cloruro di magnesio.

Durante il periodo considerato, gli importi compensativi monetari per le importazioni nel Regno Unito di prodotti esportati dai Paesi Bassi venivano corrisposti, con l'accordo del Regno Unito, direttamente dai Paesi Bassi, ai sensi dell'art. 2 bis del regolamento del Consiglio n. 974/71, modificato dal regolamento del Consiglio 30 aprile 1973, n. 1112 (GU 1973, n. L 114, pag. 4), il quale recita:

«Quando un prodotto esportato da uno Stato membro è stato importato in uno Stato membro che deve concedere un importo compensativo all'importazione, lo Stato membro esportatore può, d'accordo con lo Stato membro importatore, versare l'importo compensativo che dovrebbe essere concesso da detto Stato importatore. In tal caso, nessun importo compensativo è concesso dallo Stato membro importatore per i prodotti provenienti dallo Stato membro in questione . . .

Il regolamento della Commissione 29 maggio 1975, n. 1380, ed in particolare l'art. 11 dello stesso, stabiliva le modalità di applicazione del sistema instaurato dall'art. 2 bis summenzionato. Inoltre, per il periodo considerato, l'art. 11, n. 2, del citato regolamento disponeva fra l'altro:

«Il pagamento da parte dello Stato membro esportatore dell'importo compensativo monetario che dovrebbe essere concesso dallo Stato membro importatore è subordinato alla presentazione della prova dell'avvenuto espletamento delle formalità doganali d'importazione e dell'avvenuta riscossione dei dazi e delle tasse di effetto equivalente esigibili nello Stato membro importatore.»

In base ad altre disposizioni dello stesso n. 2, questa prova doveva venire fornita mediante presentazione dell'esemplare di controllo (modello T 5), di cui all'art. 1 del regolamento n. 2315/69, riprodotto dall'art. 10 del regolamento 22 dicembre 1976, n. 223, entrato in vigore ul 1° luglio 1977 (GU 1977, n. L 38, pag. 20), che dà organica sistemazione alla materia. Nell'esemplare di controllo si doveva compilare la casella 104, cancellando le menzioni inutili ed aggiungendo la menzione: «destinato ad essere immesso in consumo in (Stato membro importatore)». L'ufficio doganale competente dello Stato membro importatore doveva compilare, a sua volta, la casella «controllo dell'utilizzazione e/o della destinazione», completandola con la menzione «importo compensativo monetario applicabile il (data d'immissione in consumo) non concesso in (Stato membro importatore).»

2. All'atto dell'esportazione dai Paesi Bassi, il prodotto di cui trattasi veniva

classificato nella sottovoce 35.05 A della tariffa doganale comune, comprendente, tra l'altro, «amidi e fecole solubili». In base a questa classificazione, la Hoofdproduktschap voor Akkerbouwprodukten, che è l'ente competente, nei Paesi Bassi, per l'attuazione della politica agricola comune, concedeva, in un primo momento, gli importi compensativi monetari *all'esportazione* spettanti per i prodotti rientranti in questa sottovoce doganale.

Le autorità doganali britanniche ritenevano invece che il prodotto in questione rientrasse nella sottovoce 23.07 B I c 1 della TDC, comprendente le

«preparazioni foraggere melassate o zuccherate; altre preparazioni del genere di quelle utilizzate nell'alimentazione degli animali ... aventi tenore, in peso, di amido o fecola superiore a 30 % ... (e) non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore a 10 %»,

e ne informavano le autorità olandesi con apposita menzione nell'esemplare di controllo T 5. In seguito a questa comunicazione, l'ente d'intervento olandese decideva di pagare alla ditta Pesch non già gli importi compensativi monetari *all'importazione nel Regno Unito* corrispondenti alla sottovoce doganale 35.05 A, bensì quelli, *meno elevati,* corrispondenti alla sottovoce 23.07 B I c 1 della TDC.

In seguito al ricorso dell'interessata contro detto provvedimento dinanzi al College van Beroep voor het Bedrijfsleven, questo giudice, con sentenza 2 novembre 1979, sottoponeva alla Corte di giustizia, ai sensi dell'art. 177 del Trattato, le seguenti questioni:

«1. Se l'art. 2 bis del regolamento (CEE) del Consiglio n. 974/71 e l'art. 11, n. 2, del regolamento (CEE) della Commissione n. 1380/75 vadano interpretati nel senso che — fino a quando sulla classificazione del prodotto nella tariffa doganale comune non si sia pronunziata la Corte di giustizia — lo Stato membro esportatore è assolutamente vincolato, quanto alla determinazione dell'importo compensativo monetario che tale Stato deve pagare per l'importazione del prodotto considerato nello Stato membro importatore, al parere comunicatogli in proposito da quest' ultimo, con la conseguenza che, qualora, secondo tale parere, in base alla composizione del prodotto e alla sua classificazione nella tariffa doganale comune, non debba essere attribuito alcun importo compensativo monetario, ovvero un importo compensativo monetario meno elevato di quello corrisposto all'esportazione, lo Stato membro esportatore è tenuto a non pagare alcun importo compensativo monetario, o a pagare un importo compensativo monetario meno elevato per l'importazione di detto prodotto nello Stato membro importatore,

ovvero

se le suddette disposizioni comunitarie vadano interpretate nel senso che lo Stato membro esportatore ha competenza esclusiva quanto alla decisione di pagamento e alla determinazione degli importi da pagare, anche relativamente all'attribuzione di importi compensativi monetari per l'importazione in un altro Stato membro.

2. Se un prodotto contenente il 90 % di amido di granturco, il 5 % di cloruro di calcio e il 5 % di cloruro di magnesio sia compreso nella voce 35.05 A, o nella voce 23.07 B I c 1, o in altra voce della tariffa doganale comune.»

3. Il provvedimento di rinvio è pervenuto alla Corte l'8 novembre 1979.

Ai sensi dell'art. 20 dello protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia delle Comunità europee, hanno presentato osservazioni scritte la ditta Pesch, rappresentata dal suo direttore H. R. Buys, il governo del Regno Unito, rappresentato dal sig. R. D. Munrow, del Treasury Solicitor's Department, in qualità di agente, e la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. H. J. Bronkhorst, membro del servizio giuridico della Commissione, in qualità di agente.

Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso di passare alla fase orale del procedimento senza procedere ad istruttoria.

Con ordinanza 12 marzo 1980, emessa ai sensi dell'art. 95 del regolamento di procedura, la Corte ha rimesso la causa alla Prima Sezione.

II — Osservazioni presentate ai sensi dell'art. 20 del protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia delle Comunità europee

La ditta *Pesch* ha precisato innanzitutto, quanto alla *prima questione* che, a suo avviso, il comportamento del convenuto è in ogni caso scorretto. Negli scambi di prodotti agricoli fra gli Stati membri della Comunità, il sistema degli importi compensativi monetari ha infatti lo scopo di compensare con la maggior precisione possibile le differenze di prezzo fra i vari Stati membri causate da provvedimenti monetari, con il solo limite delle esigenze di funzionamento del sistema. È pacifico che l'applicazione allo stesso prodotto, e da parte della stessa autorità, di diverse voci doganali a seconda che si tratti di esportazioni dallo Stato membro esportatore o di importazioni nello Stato membro importatore ha come conseguenza inevitabile che vengano riscossi o concessi importi compensativi monetari superiori o, rispettivamente, inferiori, a quelli che le autorità comunitarie hanno preso in considerazione, ed è pertanto inammissibile.

Essa esamina poi le disposizioni dei regolamenti che si applicano nel caso di specie. Le modalità di applicazione del principio dell'art. 2 bis del regolamento (CEE) n. 974/71 sono disciplinate dall'art. 11 del regolamento (CEE) n. 1380/75, il cui n. 2 subordina il pagamento, da parte dello Stato membro esportatore, dell'importo compensativo monetario che dovrebbe venire concesso dallo Stato membro importatore, alla presentazione dell'«esemplare di controllo» comprovante l'avvenuto espletamento delle formalità daganali d'importazione nello Stato membro importatore e l'avvenuta riscossione dei dazi e delle tasse di effetto equivalente in questo Stato. Queste modalità di applicazione sono conformi alle norme generali in materia di uso e di compilazione dell'esemplare di controllo T 5 nel regime di transito comunitario, attualmente contenute negli articoli da 10 a 13 del regolamento (CEE) n. 223/77.

Quando viene esercitata la facoltà concessa dall'art. 2 bis del regolamento (CEE) n. 974/71, si applicano le disposizioni comunitarie di attuazione menzionate in precedenza, senza far ricorso ad alcuna altra norma, come risulta dalla giurisprudenza generale della Corte e dal quarto punto del preambolo del regola-

mento (CEE) della Commissione n. 1820/79 (GU n. L 208, pag. 13).

Orbene, nessuna di queste disposizioni di attuazione attribuisce allo Stato membro importatore compiti in materia di classificazione doganale dei prodotti ai fini della concessione degli importi compensativi monetari da parte dello Stato membro esportatore. I dati che l'amministrazione doganale dello Stato membro importatore è tenuta a comunicare a quella dello Stato membro esportatore sono specificati chiaramente dall'art. 11 del regolamento (CEE) n. 1380/75 e non comprendono pareri vincolanti di classificazione doganale.

Certo, è innegabile che lo Stato membro importatore è competente a controllare la classificazione doganale dei prodotti presentati all'importazione e che, anzi, è tenuto, ai sensi dell'art. 10 bis del regolamento n. 1380/75, a segnalare alle autorità dello Stato membro esportatore eventuali difformità nella classificazione doganale, onde «garantire ... l'applicazione uniforme del regime degli importi compensativi monetari e ... evitare irregolarità». Tuttavia, nulla induce a ritenere che le autorità dello Stato membro esportatore siano vincolate, per la concessione degli importi compensativi monetari ai sensi dell'art. 2 bis del regolamento (CEE) n. 974/71, da una diversa classificazione doganale, comunicata ai sensi dell'art. 10 bis summenzionato. Certo, queste autorità possono accettare la diversa classificazione doganale ad esse comunicata, ma, qualora non lo facessero, sarebbero libere di concedere, o, meglio, tenute a concedere, per l'importazione nello Stato membro importatore, gli importi compensativi monetari previsti per la voce doganale da esse ritenuta appropriata.

Questa tesi non è contraddetta dal fatto che l'art. 2 bis del regolamento (CEE) n. 974/71 dispone che «lo Stato membro esportatore può, *d'accordo* con lo Stato membro importatore, versare l'importo compensativo che dovrebbe essere concesso da detto Stato importatore». L'*accordo* di cui all'art. 2 bis si riferisce alla decisione di applicare il regime stabilito da detto articolo, ma, una volta che gli Stati membri interessati abbiano deciso di valersi di questa facoltà, non possono derogare alle disposizioni di attuazione aventi carattere cogente. Tale accordo non si riferisce pertanto alla somma da versare in ogni singolo caso come importo compensativo monetario.

Dal sistema degli importi compensativi monetari, ed in particolare dallo scopo degli stessi, deriva che le autorità dello Stato membro esportatore devono in ogni caso corrispondere gli importi compensativi monetari, per l'esportazione da detto Stato e per l'importazione nello Stato destinatario del medesimo prodotto, in base alla stessa classificazione doganale.

La conclusione avanzata dall'attrice ha il vantaggio di garantire l'uniformità fra la classificazione doganale all'esportazione e quella all'importazione nel paese importatore, eliminando un motivo di controversia fra gli esportatori e le autorità nazionali.

Dinanzi al giudice nazionale è stata sollevata la questione del se sia accettabile che siano le autorità dello Stato membro esportatore ad effettuare la classificazione doganale ai fini del versamento degli importi compensativi monetari all'importazione nello Stato membro importatore.

Ad avviso della ditta Pesch, la facoltà concessa dall'art. 2 bis del regolamento n. 974/71 implica senza dubbio siffatto trasferimento di competenze.

Ci si è poi chiesti se la tesi sostenuta dall'attrice non precluda ogni possibilità di intervento delle autorità britanniche, anche qualora, ad esempio, le autorità dei Paesi Bassi corrispondessero gli importi compensativi monetari per l'importazione dei prodotti dal Regno Unito in base ad un'errata classificazione doganale.

Il rischio di errori delle autorità nazionali senza dubbio esiste, ma tanto il diritto nazionale quanto quello comunitario forniscono, in casi del genere, gli strumenti necessari per porvi rimedio, senza giungere a situazioni quali quella oggetto della presente controversia, che possono dar luogo ad ostacoli negli scambi intracomunitari. Tali strumenti possono essere, a seconda dei casi, un'azione dell'esportatore interessato dinanzi al giudice nazionale (che potrebbe eventualmente valersi dell'art. 177 del Trattato CEE), un parere del comitato per la nomenclatura della tariffa doganale comune, un regolamento della Commissione relativo alla classificazione doganale di alcuni prodotti, il rifiuto della Commissione di porre a carico del FEAOG gli importi compensativi corrisposti ad un tasso troppo elevato, o, infine, un ricorso della Commissione ai sensi dell'art. 169 del Trattato CEE contro lo Stato membro che corrisponda importi compensativi più elevati. Da quanto precede deriva che non è necessario attribuire allo Stato membro importatore competenze in materia di classificazione doganale per permettergli di correggere errori dello Stato membro esportatore.

La conclusione dell'attrice è altresì corretta rispetto all'esigenza di un'efficace tutela giurisdizionale. Se il parere dell'amministrazione doganale britannica vincolasse le autorità olandesi, l'attrice, che non può contestare la classificazione adottata dalle autorità britanniche in quanto questa non è un provvedimento emesso nei suoi confronti, si vedrebbe costretta a contestare, dinanzi al giudice olandese, il provvedimento con cui la competente autorità olandese le ha concesso gli importi compensativi monetari ad un tasso inferiore; detta autorità, che ha adottato, per gli importi compensativi monetari all'esportazione, una soluzione diversa da quella dell'amministrazione doganale britannica, sarebbe invece tenuta a difendere la posizione da questa assunta per quanto concerne gli importi compensativi monetari all'importazione nel Regno Unito. In una situazione siffatta — giacché la convenuta condividerebbe la tesi dell'attrice — non vi sarebbe controversia tra le parti.

La sentenza della Corte nella causa 5/78 (Milchfutter, Racc. 1978, pag. 1597) precisa che «la classificazione doganale effettuata nello Stato membro esportatore, all'epoca della controversia, non era vincolante per lo Stato membro importatore». Questa sentenza però non può essere invocata nel caso di specie, in quanto la controversia alla quale essa si riferiva riguardava un caso in cui due diverse amministrazioni doganali riscuotevano e concedevano gli importi compensativi monetari autonomamente ed indipendentemente l'una dall'altra.

Neppure la sentenza nella causa 137/78 (Henningsen) costituisce un valido precedente ai fini della presente controversia, giacché, in quella circostanza, l'amministrazione doganale britannica aveva classificato il prodotto in una voce doga-

nale per la quale non erano previsti importi compensativi monetari e non aveva pertanto rinviato all'amministrazione dello Stato membro esportatore l'esemplare di controllo T 5 debitamente vidimato. Detto esemplare deve infatti venir rinviato solamente qualora ciò sia utile ai fini dell'applicazione di un provvedimento comunitario in materia di circolazione delle merci nella Comunità.

Quanto alla *seconda questione* pregiudiziale, la ditta Pesch esamina le voci doganali che possono essere prese in considerazione ai fini della classificazione del prodotto di cui trattasi.

La sottovoce 35.05 A si applicherebbe senz'altro qualora si trattasse solo di amido; trattandosi, invece, di una preparazione, bisogna far ricorso alle regole generali d'interpretazione della TDC. Ai sensi del punto A 3 b) di dette regole generali, «i prodotti misti ... la cui classificazione non può essere effettuata in applicazione della regola 3 A, devono essere classificati, quando è possibile operare questa determinazione, secondo la materia ... che conferisce agli stessi il loro carattere essenziale». Ad avviso dell'attrice, ad una preparazione come quella di cui trattasi, composta per il 90 % di amido di granturco lavorato (solubile), per il 5 % di cloruro di calcio e per il 5 % di cloruro di magnesio, il carattere essenziale è conferito dalla componente amido.

Una volta esclusa, per varie ragioni, l'applicazione delle voci 35.05 B e 11.08 A I, occorre ancora prendere in considerazione la sottovoce 23.07 B I c 1, relativa alle «preparazioni foraggere» la cui composizione presenti certe caratteristiche. Orbene, il prodotto di cui trattasi non è idoneo, in quanto tale, all'alimentazione del bestiame, bensì viene utilizzato, in modesta percentuale, negli alimenti di sostituzione destinati all'allattamento. Alla luce della giurisprudenza della Corte sulla portata della voce doganale 23.07, si deve ritenere che il caso di specie sia un tipico caso limite, sicché vi sarebbero ottimi argomenti tanto a favore quanto contro l'applicazione della voce doganale 23.07 B I c 1. La Ditta Pesch pertanto si rimette di buon grado al prudente apprezzamento della Corte.

Ma, anche ammettendo che il prodotto di cui trattasi possa venire classificato nella sottovoce 23.07 B I c 1, esso può rientrare anche nella sottovoce 35.05 A. Ai sensi del punto A 3 a) delle regole generali di interpretazione della TDC, la merce andrà quindi classificata nella voce doganale 35.05 A, più specifica della voce 23.07 B I c 1.

Il *governo del Regno Unito* si limita, nelle sue osservazioni, ad illustrare le ragioni del provvedimento di classificazione doganale che è all'origine della controversia.

A suo avviso, una preparazione composta per il 90 % di amido di granturco precotto, per il 5 % di cloruro di calcio e per il 5 % di cloruro di magnesio non può venire classificata nella voce 35.05 della TDC né, in particolare, sotto la lettera A di detta voce. Giacché, mescolando i cloruri all'amido, non si ottiene una reazione chimica fra questi componenti e non si modifica la struttura dell'amido, questo va considerato come un semplice catalizzatore. Di conseguenza, indipendentemente dall'eventuale precedente cottura, la caratteristica essenziale del prodotto, cioè quella di ingrediente

per l'alimentazione del bestiame, gli viene conferita dal calcio e dal magnesio in esso contenuti.

Il prodotto di cui trattasi rientra dunque piuttosto nella sottovoce 23.07 B.

Questa tesi è confermata dalla nota del Consiglio di cooperazione doganale sulla voce 23.07 e soprattutto dalla nota esplicativa C.

Le definizioni fornite da queste note corrispondono infatti al prodotto considerato.

La nomenclatura della tariffa doganale comune va interpretata, secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, alla luce delle note esplicative del Consiglio di cooperazione doganale, specie quando la tariffa doganale comune non contiene note esplicative sulla voce di cui trattasi.

La *Commissione delle Comunità europee,* dopo aver illustrato gli aspetti del sistema degli importi compensativi monetari che vanno presi in considerazione nella presente causa, osserva, quanto alla *prima questione,* che il problema del versamento da parte dello Stato esportatore degli importi compensativi monetari per le importazioni nello Stato importatore è già stato sottoposto alla Corte di giustizia nella causa 137/78, Henningsen, senza venir risolto, in quanto, in quell'occasione, la Corte ha dichiarato che il prodotto di cui si trattava non poteva dar luogo al versamento o alla riscossione di importi compensativi monetari. La Commissione non ritiene di dover modificare il punto di vista espresso nella causa Henningsen.

Si evince, infatti, dalle norme in materia e dal sistema instaurato dall'art. 2 bis del regolamento n. 974/71 e precisato dall'art. 11 del regolamento n. 1380/75, che la procedura amministrativa in tema di importi compensativi monetari all'importazione rientra essenzialmente nelle competenze dello Stato membro importatore, mentre la funzione dello Stato membro esportatore si limita al vero e proprio versamento degli importi.

La prima frase dell'art. 2 bis del regolamento n. 974/71 stabilisce che: «... lo Stato membro esportatore può, d'accordo con lo Stato membro importatore, versare l'importo compensativo che dovrebbe essere concesso da detto Stato importatore». Questa formula si ritrova nell'art. 11, n. 2, del regolamento n. 1380/75. È dunque evidente che si tratta esclusivamente della competenza ad effettuare il pagamento e non della competenza a concederlo.

Orbene, se si ammette che gli importi compensativi monetari di cui all'art. 2 bis del regolamento n. 974/71 rientrano fra le materie di competenza dello Stato membro importatore, è giocoforza ammettere del pari che detto Stato membro è competente anche in materia di classificazione doganale.

È vero che ciò può portare, come in effetti si è verificato nel caso di specie, alla conseguenza che, per la stessa operazione, la classificazione doganale adottata ai fini della determinazione degli importi compensativi monetari risulti diversa per l'importazione e l'esportazione. Una situazione del genere è senz'altro inammissibile, dal punto di vista giuridico, in quanto contraria al principio fondamentale dell'unicità della classificazione doganale, ma gli Stati membri hanno, a questo proposito, la possibilità di sottoporre tali controversie all'arbitrato del comitato per la nomenclatura

della tariffa doganale comune ai sensi del regolamento (CEE) n. 97/69.

L'obbligo per gli Stati di sottoporre dette controversie al comitato summenzionato può ricavarsi in via deduttiva dall'art. 5 del Trattato CEE, poiché il regolamento n. 97/69 nulla dispone in proposito.

La Commissione è infine dell'avviso che ritenere che l'amministrazione doganale del Regno Unito non sia vincolata dalla sentenza che la Corte è chiamata a pronunziare nel caso di specie costituirebbe un'interpretazione eccessivamente rigorosa dell'effetto «inter partes» delle pronunzie pregiudiziali.

Quanto alla *seconda questione,* la Commissione constata, in base alle informazioni attualmente a disposizione dei suoi servizi, che i prodotti di cui trattasi sono effettivamente utilizzati per la produzione di alimenti specifici per i vitelli, e che essi sono prodotti e venduti come «materia prima» per la produzione di alimenti per il bestiame.

Si tratta perciò di alimenti di carattere intermedio, considerati, ai sensi della regola generale di interpretazione A I — secondo la quale la classificazione delle merci è determinata legalmente dal testo delle voci — come «altre preparazioni del genere di quelle utilizzate nell'alimentazione degli animali», e come tali classificati nella voce 23.07 B secondo la loro composizione. Questi prodotti non possono venire classificati secondo i criteri relativi ai «prodotti misti». Essi, d'altronde, non possono rientrare nella voce 35.05, né come «amidi e fecole solubili» (35.05 A), per la presenza di cloruro di calcio e di cloruro di magnesio, né come «colle di amido o di fecola» (35.05 B).

La Commissione osserva infine, a titolo informativo, che, dal febbraio del 1979, l'amministrazione doganale olandese classifica il prodotto di cui trattasi nella voce 23.07.

Alla luce di quanto esposto in precedenza, la Commissione propone di risolvere come segue le questioni sollevate dal giudice a quo:

«L'art. 2 bis del regolamento (CEE) n. 974/71 e l'art. 11, n. 2, del regolamento (CEE) n. 1380/75 vanno interpretati nel senso che — quanto al versamento degli importi compensativi monetari — lo Stato membro esportatore è vincolato dalla classificazione doganale del prodotto di cui trattasi effettuata dallo Stato membro importatore.

Secondo il parere provvisorio della Commissione, il prodotto contenente il 90 % di amido di granturco, il 5 % di cloruro di calcio e il 5 % di cloruro di magnesio va classificato, qualora abbia subito un trattamento termico e venga utilizzato come componente di alimenti per il bestiame, nella sottovoce 23.07 B I c 1 della tariffa doganale comune.»

III — La fase orale del procedimento

La società Pesch e la Commissione delle Comunità europee hanno presentato le loro osservazioni orali all'udienza del 5 giugno 1980.

L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni all'udienza dell'8 luglio 1980.

In diritto

1 Con sentenza 2 novembre 1979, pervenuta alla Corte l'8 novembre 1979, il College van Beroep voor het Bedrijfsleven ha sollevato, a norma dell'art. 177 del Trattato CEE, delle questioni vertenti sull'interpretazione di determinate disposizioni della normativa comunitaria relativa all'applicazione degli importi compensativi monetari, nonché della tariffa doganale comune.

2 Le questioni sono state sollevate nell'ambito di una lite vertente sull'applicazione dell'art. 2 bis del regolamento del Consiglio 12 maggio 1971, n. 974 (GU 1971, n. L 106/71), emendato dal regolamento del Consiglio 30 aprile 1973, n. 1112 (GU 1973, n. L 114/4). Secondo questa disposizione, «quando un prodotto esportato da uno Stato membro è stato importato in uno Stato membro che deve concedere un importo compensativo all'importazione, lo Stato membro esportatore può, d'accordo con lo Stato membro importatore, versare l'importo compensativo che dovrebbe essere concesso da detto Stato importatore». Le modalità di attuazione di detta disposizione sono state stabilite dalla Commissione col regolamento 29 maggio 1975, n. 1380 (GU 1975, n. L 139/37), in particolare all'art. 11, n. 2, a termini del quale il pagamento, da parte dello Stato membro esportatore, dell'importo compensativo monetario che dovrebbe essere attribuito dallo Stato membro importatore, è subordinato alla «prova dell'avvenuto espletamento delle formalità doganali d'importazione», prova la quale, secondo il 2° comma della stessa disposizione, dev'essere fornita mediante esibizione di un esemplare speciale del documento di transito comunitario, chiamato «l'esemplare di controllo».

3 All'epoca dei fatti di cui è causa, avvenuti fra il novembre 1976 e l'ottobre 1977, l'art. 2 bis del regolamento n. 974/71 si applicava ai prodotti esportati dai Paesi Bassi nel Regno Unito. Dal fascicolo si desume che, durante tale periodo, la ricorrente nella causa principale esportava dai Paesi Bassi nel Regno Unito un certo numero di partite di granturco trattato. Le autorità olandesi, conformemente alle dichiarazioni dell'esportatore, classificavano la merce nella sottovoce 35.05 A della tariffa doganale comune.

4 Basandosi sul sopraccitato art. 2 bis, la ricorrente nella causa principale chiedeva alla «Hoofdproduktschap voor Akkerbouwprodukten» — che è nei Paesi Bassi l'ente d'intervento incaricato dell'attuazione della politica agricola comune nel settore dei cereali — oltre al pagamento dell'importo compensativo all'esportazione, il pagamento dell'importo compensativo all'importazione nel Regno Unito corrispondente a detta classificazione doganale. La «Hoofdproduktschap voor Akkerbouwprodukten» respingeva la seconda domanda. Essendo stato informato dalle autorità britanniche, mediante un'apposita menzione apposta all'esemplare di controllo sopra menzionato, che esse classificavano il prodotto nella sottovoce 23.07 B I c 1 della tariffa doganale comune, il che implicava un importo compensativo monetario all'importazione nel Regno Unito inferiore a quello corrispondente alla sottovoce 35.05 A, il soprammenzionato ente d'intervento decideva di versare alla ricorrente nella causa principale l'importo compensativo monetario meno elevato corrispondente alla sottovoce 23.07 B I c 1.

5 Appunto, onde precisare anzitutto la portata dell'art. 2 bis del regolamento n. 974/71 in un caso come quello in esame e in secondo luogo la classificazione doganale delle merci di cui trattasi, il College van Beroep voor het Bedrijfsleven ha sottoposto alla Corte le due seguenti questioni pregiudiziali:

«1. Se l'art. 2 bis del regolamento (CEE) del Consiglio n. 974/71 e l'art. 11, n. 2, del regolamento (CEE) della Commissione n. 1380/75 vadano interpretati nel senso che — fino a quando sulla classificazione del prodotto nella tariffa doganale comune non si sia pronunziata la Corte di giustizia — lo Stato membro esportatore è assolutamente vincolato, quanto alla determinazione dell'importo compensativo monetario che tale Stato deve pagare per l'importazione del prodotto considerato nello Stato membro importatore, al parere comunicatogli in proposito da quest'ultimo, con la conseguenza che, qualora, secondo tale parere, in base alla composizione del prodotto e alla sua classificazione nella tariffa doganale comune, non debba essere attribuito alcun importo compensativo monetario, ovvero un importo compensativo monetario meno elevato di quello corrisposto all'esportazione, lo Stato membro esportatore è tenuto a non pagare alcun importo compensativo monetario, o a pagare un importo compensativo monetario meno elevato per l'importazione di detto prodotto nello Stato membro importatore,

ovvero

se le suddette disposizioni comunitarie vadano interpretate nel senso che lo Stato membro esportatore ha competenza esclusiva quanto alla decisione di pagamento e alla determinazione degli importi da pagare, anche relativamente all'attribuzione di importi compensativi monetari per l'importazione in un altro Stato membro.

2. Se un prodotto contenente il 90 % di amido di granturco, il 5 % di cloruro di calcio e il 5 % di cloruro di magnesio sia compreso nella voce 35.05 A, o nella voce 23.07 B I c 1, o in altra voce della tariffa doganale comune».

Per quanto riguarda la prima questione

6 A norma dell'art. 2 bis del regolamento del Consiglio 12 maggio 1971, n. 974, modificato dall'art. 2 del regolamento 30 aprile 1973, n. 1112,

«Quando un prodotto esportato da uno Stato membro è stato importato in uno Stato membro che deve concedere un importo compensativo all'importazione, lo Stato membro esportatore può, d'accordo con lo Stato membro importatore, versare l'importo compensativo che dovrebbe essere concesso da detto Stato importatore. In tal caso, nessun importo compensativo è concesso dallo Stato membro importatore per i prodotti provenienti dallo Stato membro in questione. L'importo compensativo è convertito sulla base del corso del cambio in contanti delle monete in questione, constatato durante un periodo da determinare».

7 Per determinare il senso e la portata di questa disposizione, è opportuno interpretarla alla luce della sua lettera nonché dei principi che reggono il funzionamento del congegno degli importi compensativi monetari, di cui all'art. 1, n. 1, del regolamento n. 974/71. Come si desume da detto regolamento, il funzionamento di tale congegno si basa essenzialmente sull'applicazione da parte di ciascuno Stato membro di importi compensativi monetari destinati a compensare gli scarti della rispettiva moneta nazionale rispetto a un determinato limite di oscillazione. A tal fine, l'art. 1, n. 1, di detto regolamento stabilisce che lo Stato membro la cui moneta è, per un negozio commerciale, apprezzata o deprezzata oltre detto limite, «riscuote» e «concede» gli importi compensativi monetari all'importazione e all'esportazione dei prodotti agricoli di cui al n. 2 dello stesso articolo e fa quindi comprendere che, per ciascuna importazione o esportazione, la riscossione o la concessione de-

gli importi compensativi monetari è di competenza dello Stato membro in cui i prodotti sono importati o dai quali essi sono esportati. Il regolamento n. 1112/73, che contiene l'art. 2 bis di cui trattasi, rientra in detta normativa. Come si desume dal suo quarto considerando, esso è informato al principio secondo il quale «ciascuno Stato membro compensa gli scarti dovuti all'evoluzione della sua moneta», e non intende quindi modificare i principi che reggono il sistema degli importi compensativi monetari.

8 Stabilendo che, nel caso di un prodotto importato in uno Stato membro «che deve concedere» un importo compensativo all'importazione, lo Stato membro esportatore può «d'accordo con lo Stato membro importatore» versare l'importo compensativo che «dovrebbe essere concesso» da detto Stato importatore, l'art. 2 bis di detto regolamento mostra che questo non ha inteso trasferire allo Stato membro esportatore la competenza a «concedere» gli importi compensativi all'importazione in un altro Stato membro, ma ha solo offerto allo Stato membro esportatore la possibilità di «versare», col consenso dello Stato membro importatore e per conto di questo, l'importo compensativo all'importazione che lo Stato membro importatore stesso è tenuto a corrispondere.

9 Questa normativa è del resto conforme ai principi generali relativi all'applicazione della tariffa doganale comune che disciplinano il funzionamento degli importi compensativi. È infatti assodato, in primo luogo, che la determinazione degli importi compensativi monetari da applicarsi all'importazione o all'esportazione è legata alla classificazione doganale delle merci importate e, in secondo luogo, che l'applicazione della tariffa doganale comune è per ciascuna importazione e per ciascuna esportazione di competenza dello Stato importatore e, rispettivamente, esportatore. Appunto tenendo conto dello stretto rapporto che esiste fra l'applicazione della tariffa doganale comune e l'applicazione o la determinazione degli importi compensativi monetari, l'art. 2 bis sopraccitato effettua una distinzione fra il pagamento degli importi compensativi all'importazione da parte dello Stato membro esportatore e la loro attribuzione da parte dello Stato membro importatore, ed implica quindi che lo Stato membro esportatore, nel versare gli importi compensativi dovuti dallo Stato membro importatore, è vincolato dalla classificazione doganale che quest'ultimo Stato applica ai prodotti di cui trattasi al fine della loro importazione.

10 Il regolamento della Commissione 29 maggio 1975, n. 1380 (GU 1975, n. L 139/37), recante modalità d'applicazione degli importi compensativi monetari, corrobora questa interpretazione. All'art. 11, n. 2, esso stabilisce infatti che, qualora lo Stato membro esportatore si valga della facoltà offertagli dall'art. 2 bis, del regolamento n. 974/71, il pagamento da parte di quest'ultimo Stato dell'importo compensativo all'importazione dovuto dallo Stato membro importatore è subordinato, fra l'altro, «alla presentazione della prova dell'avvenuto espletamento delle formalità doganali». Dato che le formalità doganali d'importazione implicano necessariamente la classificazione doganale della merce in conformità al criterio adottato dalle autorità nazionali dello Stato membro importatore, nel sistema istituito da detta disposizione la classificazione doganale adottata dallo Stato membro importatore vincola lo Stato membro esportatore, per il versamento degli importi compensativi all'importazione. In questo ordine di idee, l'art. 10 bis del sopraddetto regolamento n. 1380/75, completato dal regolamento della Commissione 11 luglio 1977, n. 1556 (GU 1977, n. L 173/10), dispone del resto, a proposito del transito comunitario e con riferimento al caso abituale in cui ciascuno Stato membro versa gli importi compensativi monetari da lui dovuti, che la classificazione doganale adottata dalle autorità competenti, all'atto dell'espletamento delle formalità doganali d'immissione in consumo del prodotto, va comunicata all'ufficio doganale di partenza.

11 Una normativa del genere può indubbiamente creare delle difficoltà per gli operatori economici negli scambi tra Stati membri, qualora la classificazione doganale adottata dallo Stato membro esportatore sia diversa da quella disposta dallo Stato membro importatore. Queste difficoltà non sono tuttavia imputabili all'art. 2 bis del regolamento n. 974/71 di cui trattasi, e possono insorgere anche indipendentemente da tale articolo, giacché derivano da una lacuna delle modalità d'applicazione della tariffa doganale comune. Dato che l'applicazione di questa tariffa è di competenza delle autorità nazionali di ciascuno Stato membro, la classificazione doganale uniforme dello stesso prodotto non può essere garantita fino a che non sia stata definita per la Comunità nel suo complesso, mediante i procedimenti istituiti a tale scopo dal diritto comunitario. Nello stato attuale del diritto comunitario, oltre al procedimento di cui all'art. 177 del Trattato CEE, accessibile ai giudici nazionali cui gli importatori e gli esportatori interessati si possono rivolgere, il solo procedimento contemplato da tale diritto onde garantire la classificazione doganale uniforme delle merci qualora, come nel caso presente, lo Stato membro importatore adotti una classificazione diversa da quella dispo-

sta per lo stesso prodotto dallo Stato membro esportatore, consiste nella possibilità, offerta agli Stati membri interessati dall'art. 2 del regolamento del Consiglio 16 gennaio 1969, n. 97 (GU 1969, n. L 14/1), di sottoporre il problema della classificazione doganale delle merci di cui trattasi al comitato per la nomenclatura della tariffa doganale comune, istituito dall'art. 1 di questo regolamento.

12 Tenuto conto di questi elementi, la prima questione va risolta dichiarando che l'art. 2 bis del regolamento (CEE) del Consiglio n. 974/71 e l'art. 11, n. 2, del regolamento (CEE) della Commissione, n. 1380/75, vanno interpretati nel senso che lo Stato membro esportatore è vincolato, quanto alla determinazione dell'importo compensativo monetario all'importazione in un altro Stato membro, dalla classificazione doganale che quest'ultimo Stato adotta per le merci di cui trattasi. Se quindi la classificazione doganale adottata dallo Stato membro importatore non implica importi compensativi, o implica un importo compensativo inferiore a quello corrispondente alla classificazione doganale disposta dallo Stato membro esportatore, quest'ultimo Stato non deve versare alcun importo compensativo monetario all'importazione o deve versare un importo compensativo meno elevato, corrispondente alla classificazione doganale disposta dallo Stato membro importatore.

Per quanto riguarda la seconda questione

13 Con la seconda questione il giudice nazionale chiede alla Corte di interpretare determinate disposizioni della tariffa doganale comune onde stabilire se i prodotti del genere di quelli di cui trattasi rientrino nella sottovoce 35.05 A ovvero nella sottovoce 23.07 B I c 1 di detta tariffa.

14 La voce doganale 35.05, contenuta nel capitolo 35 relativo alle «sostanze albuminoidi e colle», si applica, come si desume dalla sua lettera, alle sostanze del genere degli «amidi e fecole», resi solubili. La sottovoce 23.07 B I c 1, che rientra nel capitolo 23, si applica fra l'altro alle miscele usate nell'alimentazione animale — che non siano prodotti detti solubili «di pesci o di mammiferi marini» — «aventi tenore, in peso, di amido o di fecola superiore al 30 %» e «non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, dei prodotti lattiero-caseari inferiore al 10 %».

15 Secondo le precisazioni contenute nella presente questione, il prodotto di cui trattasi è composto per il 90 % di amido, per il 5 % di cloruro di calcio e per il 5 % di cloruro di magnesio. Trattandosi di amido il quale, secondo i dati contenuti nel fascicolo, ha subito un processo di trasformazione non chimica destinato a renderlo solubile, va escluso, in primo luogo, che il prodotto possa rientrare nella sottovoce 11.08 A I, la quale si applica all'amido di granturco non trattato, e, in secondo luogo, che esso possa rientrare fra le «colle d'amido» di cui alla sottovoce 35.05 B. Stando così le cose, e tenuto conto della composizione del prodotto, le sole voci o sottovoci che possono essere prese in considerazione ai fini della classificazione doganale sono le sottovoci 23.07 B I c 1 e 35.05 A della tariffa doganale comune.

16 Le «regole generali per l'interpretazione della nomenclatura della tariffa doganale comune» stabiliscono, al punto A 1, che la classificazione di una merce è in linea di principio «determinata legalmente dal testo delle voci» e «delle note premesse alle sezioni o ai capitoli». Le stesse regole generali stabiliscono inoltre al punto 3 a) che, qualora la merce appaia classificabile in due o più voci, »la voce più specifica deve avere la priorità sulle voci di portata più generale».

17 È assodato che il prodotto di cui trattasi è specialmente destinato all'alimentazione degli animali o, quanto meno, serve come materia di base dell'industria degli alimenti zootecnici. Tenuto conto delle regole generali d'interpretazione sopra citate, si deve dunque ammettere che, data la sua destinazione essenziale, il prodotto corrisponde alla nozione di «alimento per animali» ai sensi del capitolo 23 della tariffa doganale comune e va classificato fra le «preparazioni foraggere» o, quanto meno, fra le «altre preparazioni del genere di quelle utilizzate nell'alimentazione degli animali», cui si riferisce la voce 23.07. In vista della sua composizione, esso rientra più precisamente nella sottovoce 23.07 B I c 1.

18 La circostanza che, secondo la ricorrente nella causa principale, il prodotto di cui trattasi, data la forte concentrazione di calcio e di magnesio, dovrebbe, se direttamente consumata, essere usata in piccole percentuali negli alimenti di sostituzione destinati all'allattamento, non ne modifica affatto la destinazione che è essenzialmente quella di servire come alimento zootecnico, qualunque sia la maniera in cui è opportuno somministrarlo, e non basta quindi per modificare la classificazione doganale tra le preparazioni foraggere di cui alla voce 23.07.

19 Per tutte queste ragioni, la seconda questione va quindi risolta nel senso che un prodotto destinato all'alimentazione degli animali, composto per il 90 % di amido di granturco trattato in modo non chimico, per il 5 % di cloruro di calcio e per il 5 % di cloruro di magnesio, rientra nella sottovoce 23.07 B I c 1 della tariffa doganale comune.

Sulle spese

Le spese sostenute dal governo del Regno Unito e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno sottoposto osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale l'attuale procedimento ha il carattere di un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Per questi motivi,

LA CORTE (Prima Sezione),

statuendo sulle questioni sottopostele dal College van Beroep voor het Bedrijfsleven, con sentenza 2 novembre 1979, dichiara:

1° **L'art. 2 bis del regolamento (CEE) del Consiglio n. 974/71 e l'art. 11, n. 2, del regolamento (CEE) della Commissione, n. 1380/75, vanno interpretati nel senso che lo Stato membro esportatore è vincolato, quanto alla determinazione dell'importo compensativo monetario all'importazione in un altro Stato membro, dalla classificazione doganale che quest'ultimo Stato adotta per le merci di cui trattasi. Se quindi la classificazione doganale adottata dallo Stato membro importatore non implica importi compensativi, o implica un importo compensativo inferiore a quello corrispondente alla classificazione doganale disposta dallo Stato membro esportatore, quest'ultimo Stato non deve versare alcun importo compensativo monetario all'importazione o deve versare un importo compensativo meno elevato, corrispondente alla classificazione doganale disposta dallo Stato membro importatore.**

2° **Un prodotto destinato all'alimentazione degli animali, composto per il 90 % di amido di granturco trattato in modo non chimico, per il 5 % di cloruro di calcio e per il 5 % di cloruro di magnesio, rientra nella sottovoce 23.07 B I c 1 della tariffa doganale comune.**

O'Keeffe Bosco Koopmans

Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 18 settembre 1980.

Per il cancelliere

J. A. Pompe

cancelliere aggiunto

Il presidente della Prima Sezione

A. O'Keeffe

CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE HENRI MAYRAS DELL'8 LUGLIO 1980 [1]

Signor Presidente,
signori Giudici,

I — Dal 19 novembre 1976 al 18 ottobre 1977, la società Pesch, con sede in Voorthuizen (Paesi Bassi), esportava nel Regno Unito varie partite di amido precotto di granturco, contenenti il 5 % di cloruro di calcio, il 5 % di cloruro di magnesio. Essa acquista il prodotto direttamente presso un fabbricante olandese e lo rivende poi, nei Paesi Bassi e altrove, a produttori di alimenti zootecnici che lo mescolano a polvere di latte magro o di siero di latte per usarlo, col nome di «Denkavit», nell'alimentazione dei vitelli.

Questo prodotto è soggetto alla normativa sugli importi compensativi monetari, vale a dire che la sua esportazione da uno Stato a moneta apprezzata in uno Stato a moneta deprezzata e la sua importazione in uno Stato a moneta deprezzata da uno Stato a moneta apprezzata danno diritto all'attribuzione degli importi compensativi.

All'uscita dai Paesi Bassi, Stato a moneta forte, il prodotto veniva classificato dalle autorità doganali nella sottovoce 35.05 A. Questa, che fa parte della se-

1 — Traduzione dal francese.